

essere scusabile, e colui che ometta di consegnare uno stabile.

La Commissione della consegna di uno stabile posseduto dal contribuente certo non può essere scusata sotto nessun aspetto. Dovrà dunque il potere legislativo determinare se voglia stabilire una pena per la consegna erronea, o in rapporto a valore, o in rapporto agli oggetti. Succede una seconda questione sul modo di verificare le fatte consegne, giacché la verifica può essere ed amministrativa o giudiziaria.

Quanto alla prima noi possiamo fuor d'ogni dubbio rimettercene a ciò che venga stabilito con regolamento, ma l'essenziale sta nella verifica giudiziaria, perchè quando gli agenti fiscali in via amministrativa abbiano conosciuto l'errore di consegna, si tratta allora di citare il contribuente e di provare in suo contraddittorio che essa fu erronea.

In questo caso ricorremo noi ai tribunali amministrativi già stabiliti? Oppure ai tribunali ordinari? Oppure vorremo noi che ciò si faccia da una Commissione speciale, od anche per mezzo di un giuri? Perchè evidentemente la verifica giudiziaria dovrà farsi da un tribunale, ma da un tribunale composto di persone perite.

Ora si è al potere legislativo che si aspetta il determinare in qual modo debba costituirsi codesta Commissione.

La terza questione è questa: se debba lasciarsi libera l'azione del tribunale che procederà a questa verifica, talchè possa pronunciare il suo giudizio, come lo pronuncia un perito, senz'altre norme, fuori la sua intima convinzione, oppure se debbasi fin d'ora dal potere legislativo prescrivere una norma legale. E in quest'ultimo senso mi parve concepito l'emendamento del deputato Riccardi.

Così, per esempio, si potrebbe prescrivere che questo tribunale o giuri di periti debba fissare il valore venale del fondo, e quindi calcolare in ragione di questo il reddito netto imponibile, il che accenno a mo' di esempio, semplicemente non perchè io intenda qui definire che si debbano o no fissare dal potere legislativo queste norme legali. Così pure potrebbero lasciare che i periti chiamati a verificare giudiziariamente i consegnamenti valutassero secondo la loro coscienza e le loro cognizioni il reddito netto che si può ricavare dal fondo cadente in questione, quando sia coltivato da buon padre di famiglia.

Tre dunque sono le questioni cardinali: la pena, il modo di comporre il tribunale che debbe verificare, giudizialmente i consegnamenti, e la convenienza o no che questo tribunale verificatore prestabilisca una norma legale.

Ben confesso che io non so comprendere come la Commissione reputi così poca cosa queste questioni, che non le voglia nemmeno prendere in considerazione.

SARPA relatore. Domando la parola.

PESCATORE. giacchè nel suo progetto di legge sono interamente omesse.

Ma dovendo colà lacuna venir riempita, è pur d'uopo che, se essa noi fa, taluno di noi proponga in una serie di articoli questi principii sopra i quali si basi quindi il potere esecutivo nel fare il suo regolamento.

Ma siccome troverei sconveniente che la Camera fosse chiamata a pronunciarsi in proposito, senza aver avuto prima il preavviso della Commissione, io credo che la si debba invitare a voler esaminare, se non in particolare gli emendamenti, almeno in massima i principii che sono in essi enunciati, ed a voler quindi fare un rapporto complessivo sulle aggiunte che si possano, a suo giudizio, anettere a questo articolo 7.

Mosse pertanto da queste considerazioni, io appoggio la proposta Mellana.

VALERIO LORENZO. Rinnovo la stessa domanda ripetuta dall'onorevole mio amico deputato Pescatore.

La Commissione farà la sua relazione o breve o lunga, come crederà a proposito; ma almeno conseguiremo questo beneficio di avere un preavviso qualunque e gli emendamenti stampati, il che in una questione di così grande importanza mi pare cosa di somma necessità.

Foci. Ai voti! ai voti!

TORRELLA. La Commissione non si rifiuta a ricevere il rinvio di questi emendamenti, ma credo di essere fin d'ora in grado di rispondere che la Commissione finirà col proporre o la scelta di un regolamento o, se più vi aggrada, quella di una legge, ma fatta sempre da uomini dell'arte e non dalla Commissione che non si crede competente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le proposte Mellana e Valerio per il rinvio alla Commissione di tutti gli emendamenti presentati, come anche della proposta Fagnani, così concepita:

« Che la Commissione prenda anche ad esame gli articoli che per l'accertamento della proprietà erano stati proposti nella legge delle successioni, la qual legge era stata accettata dal Ministero come la Commissione l'aveva proposta.

(La Camera approva.)

SEMPI. Prego la Commissione a voler accelerare la sua deliberazione a questo riguardo.

VALERIO LORENZO. Io chiedo che all'ordine del giorno di domani si pagano le relazioni di petizioni, perchè ve ne sono alcune di molta importanza, sulle quali prevedo che si farà luogo a discussioni gravissime.

PRESIDENTE. Non essendo più la Camera in numero, sarà consultata domani in proposito. Intanto è posta all'ordine del giorno per domani questa legge.

Gli uffici sono dispensati dal radunarsi domani perchè non c'è materia.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per la contribuzione prediale in Sardegna;

2° Relazione di petizioni.